

STATUTO
del CIRCOLO
“LEGAMBIENTE della CARNIA, VAL CANALE, CANAL del FERRO”

Costituzione - Sede - Scopi

Art. 1 - È costituita in Tolmezzo (Ud) una associazione sotto la denominazione di CIRCOLO LEGAMBIENTE DELLA CARNIA, VAL CANALE, CANAL DEL FERRO, di seguito indicata sinteticamente come LEGAMBIENTE DELLA CARNIA.

Art. 2 - Il CIRCOLO LEGAMBIENTE DELLA CARNIA è un'associazione che opera, con particolare riguardo ai territori montani della regione, per la difesa dell'ambiente e della salute umana, delle risorse naturali, delle specie animali e vegetali e del patrimonio storico e culturale, che si propone la tutela del territorio e del paesaggio, la difesa dei consumatori e opera per un equilibrato rapporto tra essere umano e natura.

LEGAMBIENTE DELLA CARNIA è espressione locale dell'associazione LEGAMBIENTE, di cui condivide scopi e finalità indicate nello Statuto Nazionale e alla quale rinnova annualmente la propria adesione, e dell'associazione regionale LEGAMBIENTE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA.

LEGAMBIENTE DELLA CARNIA non adotta come propria alcuna ideologia di partito o confessione religiosa e non ha fini di lucro.

Art. 3 - LEGAMBIENTE DELLA CARNIA si propone, attraverso la fattiva collaborazione di tutti i suoi componenti, di promuovere la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente attraverso la realizzazione di tutte quelle iniziative a carattere culturale, sociale, economico, scientifico, didattico, di tutela giuridica, che riterrà opportuno intraprendere.

Art. 4 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dalle eventuali elargizioni di soci o di terzi;
- c) dalle eventuali sovvenzioni di Enti Pubblici o privati;
- d) dai proventi delle attività dell'Associazione, comprese quelle commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali (vendita di prodotti agricoli biologici, gadget e materiale informativo, pubblicazioni, viveri o bibite).

Art. 5 - La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 6 - In caso di scioglimento i fondi che rimanessero disponibili dopo la liquidazione verranno utilizzati, a favore di organizzazioni socialmente utili, nel modo disposto dall'Assemblea dei Soci.

Criteri e modalità di adesione

Art. 7 - Tutti hanno facoltà di iscriversi a LEGAMBIENTE DELLA CARNIA e di portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, nelle scelte e alle attività dell'Associazione. Gli aderenti che prestano attività di volontariato devono essere assicurati a norma di legge. L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme del presente Statuto e il versamento della quota associativa annuale.

Art. 8 - La qualifica di socio si perde:

- a) per atto scritto di dimissioni;
- b) per mancato rinnovo della tessera;
- c) per provvedimento di espulsione pronunciato dall'Assemblea con i 3/4 dei voti contro il socio la cui condotta sia in contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione o ne danneggi l'immagine e gli obiettivi.

Il socio espulso non potrà essere riammesso.

Organi dell'Associazione

Art. 9 - Sono organi dell'Associazione:

- a) il Presidente; b) l'Assemblea dei Soci; c) il Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali sono svolte a titolo onorifico. Non sono previsti compensi per le prestazioni fornite dai so-

ci.

Il Presidente

Art. 10 - Il Presidente rappresenta ufficialmente l'Associazione, convoca e presiede le Assemblee dei Soci e il Consiglio Direttivo, accetta o respinge le dimissioni presentategli.

Art. 11 - Il Presidente è membro effettivo del Consiglio Direttivo, come i componenti di quest'ultimo viene eletto direttamente dall'Assemblea Ordinaria tra i Soci maggiorenni, dura in carica due anni ed è rieleggibile. L'Assemblea può votare la sfiducia al Presidente che in questo caso ha l'obbligo di dimettersi.

La mozione di sfiducia può essere presentata da un consigliere o da 1/4 dei soci e deve essere annunciata nell'avviso scritto di convocazione dell'Assemblea; per essere valida la mozione di sfiducia deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Soci, qualunque sia il numero dei presenti all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo

Art. 12 - L'Associazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, da due Vicepresidenti scelti in modo da garantire un'equilibrata rappresentanza territoriale e dal Tesoriere. Ad essi si aggiungono, di volta in volta, a seconda degli argomenti in discussione, i responsabili dei gruppi di lavoro eletti nell'Assemblea Ordinaria. Questi ultimi non hanno però diritto di voto.

Art. 13 - Vi è incompatibilità tra cariche esecutive all'interno dell'associazione e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali e di enti di gestione territoriale.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di un consigliere o di un responsabile di un gruppo di lavoro. Le sue deliberazioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. È richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità nelle votazioni è determinante la decisione assunta dal Presidente.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo sono: formulare il programma delle attività sociali, stabilire la data di convocazione delle assemblee, fissare le quote associative annuali, proporre provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, formulare proposte su tutte le questioni che interessano l'Associazione.

Art. 16 - I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in ogni sua funzione qualora questi sia nell'impossibilità di esercitarla. Uno di essi, scelto dal Presidente, svolge funzione di Segretario dando esecuzione alle decisioni degli organi dell'Associazione, conservando i carteggi e i registri.

Art. 17 - Il Tesoriere ha l'incarico di conservare la cassa sociale, di controllare le spese e redigere il bilancio.

Art. 18 - Gli organismi dirigenti possono essere sciolti con le modalità stabilite dallo Statuto Nazionale di Legambiente.

Assemblea dei Soci

Composizione

Art. 19 - L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti. Tutti i soci di età superiore ai 16 anni hanno diritto al voto; non sono ammesse deleghe in favore di altri soci. Possono intervenire, ma senza diritto di voto, gli iscritti a Legambiente che lavorano o risiedono nella zona.

Convocazione

Art. 20 - L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente entro il mese di aprile di ogni anno. Il Consiglio Direttivo ed un quarto dei soci potranno richiedere per iscritto la convocazione di Assemblee straordinarie proponendo l'ordine del giorno ed in questo caso il Presidente dovrà procedere alla convocazione entro 15 giorni. Ogni convocazione dovrà essere effettuata mediante avviso scritto recante l'ordine del giorno. Lo stesso sarà affisso nei locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione e recapita-

to ai soci con lettera o via e-mail, di norma con almeno una settimana di anticipo. In casi particolari ed urgenti è ammessa la convocazione telefonica.

Compiti

Art. 21 - L'assemblea Ordinaria delibera:

- a) sui programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo o dai Soci;
- b) sull'approvazione dei bilanci annuali che si chiudono il 31 dicembre di ogni anno;
- c) ogni due anni, sulla nomina del Presidente, dei due Vicepresidenti, del Tesoriere e dei responsabili dei gruppi di lavoro che si intenderanno eventualmente istituire su particolari problematiche;
- d) su eventuali mozioni presentate dai soci;
- e) sui provvedimenti disciplinari, secondo le norme stabilite all'art. 9 del presente statuto;
- f) su tutte le questioni che interessano l'associazione o che il Consiglio Direttivo ritenesse di sottoporre alle sue decisioni.

Le Assemblee Straordinarie possono deliberare sui punti a), d), e), f), e, nel caso di dimissioni o voto di sfiducia, c), di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 22 - Per la validità delle deliberazioni, in prima convocazione si chiede che siano presenti la maggioranza degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, a mezz'ora di distanza, l'assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ogni deliberazione dovrà essere presa a maggioranza assoluta dei votanti.

Le elezioni del Presidente e degli altri componenti del Consiglio Direttivo possono avvenire per alzata di mano o con voto segreto, qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti.

Art. 23 - Per deliberare su modifiche allo Statuto o sull'eventuale scioglimento dell'associazione è necessario che siano presenti almeno 3/4 degli aventi diritto al voto ed è richiesta la maggioranza di 3/4 dei votanti.

In seconda convocazione, a distanza di 15 giorni, l'Assemblea potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti, sempre con la maggioranza dei 3/4 dei votanti.

Norme finali

Art. 24 - L'interpretazione del presente Statuto, ove sorgessero dubbi o controversie, è demandata agli organismi nazionali di Legambiente.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni di legge italiane.

Tolmezzo, 2 dicembre 2014